# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1910)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1986

Nuove norme sul regime d'isolamento dei detenuti in stato di custodia cautelare e in tema di colloqui del difensore con l'imputato detenuto

ONOREVOLI SENATORI. — Nel nostro Paese sono ancora sostanzialmente in vigore il codice penale, il codice di procedura penale e la legge di ordinamento giudiziario elaborati durante il « ventennio ».

È vero che il Parlamento, sollecitato poi anche da numerose pronunce della Corte costituzionale, fin dal primo dopoguerra ha provveduto alla cancellazione, dal complesso corpo legislativo, di molte norme illiberali modificando, nel contempo, i più importanti istituti nel tentativo di dare, nel settore della giustizia penale, concreta attuazione ai fondamentali principi costituzionali. È anche vero, però, che, se molto è stato fatto dal legislatore, ancora tanto resta da fare e non tutto può essere ulteriormente rinviato.

Recenti casi giudiziari, di cui si è avuta larga eco, rendono improcrastinabile una riforma di alcune norme del codice di procedura penale e della legge di ordinamento penitenziario, che garantisca l'imputato, detenuto in attesa di giudizio, da gravi forme di limitazione della libertà personale che oggi

possono essere disposte, dagli inquirenti, in assenza di precise norme legislative che regolino la delicata materia. È questo uno degli aspetti inquietanti che più deve far meditare, poichè ha, come conseguenza, l'uso talvolta giudicabile sconsiderato - del regime di isolamento carcerario che può assimilarsi, per alcuni versi, a strumento di pressione psico-fisica, contrastando, in ciò, con i fondamentali diritti della persona umana e con la perentoria disposizione dell'articolo 13, comma quarto, della Costituzione repubblicana la quale stabilisce che deve essere punita « ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

In questi ultimi anni si è assistito sempre più di frequente, forse come riflesso della legislazione dell'emergenza, all'uso dell'isolamento carcerario: molti episodi stanno ad indicare che esso debba essere diversamente disciplinato perchè non sconfini nell'abuso.

È certamente dovere del giudice, nei casi previsti dalla legge, privare il cittadino della

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

libertà quando vi siano sufficienti indizi di colpevolezza; non è giustificabile il provvedimento di restrizione allorchè gli indizi che dovrebbero suffragarlo appaiono abbastanza deboli; maggiormente ingiustificato è il provvedimento che « condanna », prima del processo, all'isolamento prolungato.

Dei casi giudiziari cui si fa riferimento in precedenza, non pochi hanno avuto tragico epilogo soprattutto a causa dello stato di totale isolamento per lunghi periodi di tempo, dal momento dell'arresto, in cui è venuto a trovarsi l'imputato: a volte l'isolamento carcerario si è protratto oltre i dodici mesi e non sempre — parrebbe — giustificato da esigenze istruttorie.

Appare quindi necessario prevedere una rigida disciplina dei poteri del giudice in materia d'isolamento carcerario; ciò non tanto per limitare il giudice quanto, invece, per garantirne l'operato e, nello stesso tempo, per garantire all'imputato una forma di controllo sulla decisione del magistrato che

stabilisca di privarlo completamente di ogni rapporto col mondo esterno.

La presente iniziativa si prefigge lo scopo di stabilire un termine massimo di custodia cautelare in isolamento e, nel contempo, di disciplinare diversamente i colloqui del didifensore con l'imputato detenuto in attesa di giudizio.

Il primo scopo lo si raggiunge stabilendo, in linea con quanto previsto dall'articolo 39 della legge d'ordinamento penitenziario, che il termine massimo di custodia cautelare in isolamento non deve essere superiore ai quindici giorni. L'altro scopo lo si raggiunge modificando l'articolo 135 del codice di procedura penale, riconoscendo al difensore il diritto di conferire con l'imputato detenuto dopo che l'autorità giudiziaria competente ha proceduto all'interrogatorio; solo in presenza di comprovate esigenze di natura cautelare, l'autorità giudiziaria competente può ordinare di sospendere i colloqui per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni.

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

- 1. A modifica di quanto disposto dal numero 3) dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel corso dell'istruzione l'autorità giudiziaria competente può disporre con ordinanza motivata che l'imputato in stato di custodia cautelare rimanga in isolamento per un periodo non superiore ai quindici giorni. Tale termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo comunque non superiore ad altri quindici giorni, con decreto motivato che deve essere immediatamente trasmesso al presidente della corte d'appello.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 non può essere eseguito senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che attesti che il soggetto sia in condizioni psicofisiche tali da sopportare il regime d'isolamento penitenziario.
- 3. L'imputato è comunque sottoposto a costante controllo sanitario.
- 4. Il numero 3) dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è soppresso.

#### Art. 2.

- 1. Dopo l'articolo 272-ter del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
- « Art. 272-quater. (Durata dell'isolamento penitenziario). Nel corso dell'istruzione formale e dell'istruzione sommaria l'autorità giudiziaria competente può disporre con ordinanza motivata che l'imputato rimanga in regime d'isolamento penitenziario per un periodo che non deve essere superiore ai quindici giorni. Tale termine può essere prorogato per una sola volta e per un periodo comunque non superiore ad altri quindici giorni, con decreto motivato che deve essere immediatamente trasmesso al presidente della corte d'appello.

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ordinanza di cui al comma precedente deve fare esplicito riferimento a comprovate e serie esigenze di natura cautelare che giustifichino il regime d'isolamento.

Tale ordinanza deve essere notificata a pena di nullità entro dodici ore all'imputato ed al suo difensore i quali, nelle quarantotto ore successive, possono presentare al tribunale competente richiesta di riesame anche nel merito del provvedimento.

Il tribunale decide nei tempi e con le forme previste dagli articoli 263-bis e seguenti, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 263-ter, quarto e quinto comma ».

#### Art. 3.

1. L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 135. - (Colloqui del difensore con l'imputato detenuto). — Nel corso della istruzione formale e dell'istruzione sommaria il difensore, dopo che l'autorità giudiziaria competente ha proceduto all'interrogatorio, ha diritto di conferire con l'imputato detenuto.

Qualora sussistano comprovate esigenze di natura cautelare, l'autorità giudiziaria competente può disporre con ordinanza motivata che tali colloqui restino sospesi per un periodo di tempo comunque non superiore ai trenta giorni.

Tale ordinanza deve essere notificata a pena di nullità entro dodici ore all'imputato ed al suo difensore i quali, entro le quarantotto ore successive, possono presentare al tribunale competente richiesta di riesame anche nel merito del provvedimento.

Il tribunale decide nei tempi e con le forme di cui agli articoli 263-bis e seguenti, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 263-ter, quarto e quinto comma ».

### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.